



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI**

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Margherita	Cassano	- Prima Presidente	<i>disciplinare magistrati</i>
dott. Maria	Acierno	- Presidente di Sezione	R.G.N.: 24592/2024
dott. Lucia	Tria	- Presidente di sezione	Cron.:
dott. Chiara	Graziosi	- Consigliere	Rep.:
dott. Enzo	Vincenti	- Consigliere	Ud.: 10/6/2025 P.U.
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	
dott. Giuseppe	Tedesco	- Consigliere	
dott. Marco	Dell’Utri	- Consigliere	
dott. Eduardo	Campese	- Consigliere	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 24592 - 2024 R.G. proposto da:

[redacted] – elettivamente domiciliato in
[redacted] presso lo studio dell’avvocato [redacted]
[redacted] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende
in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso.

RICORRENTE

contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE - MINISTERO della
GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*.





INTIMATI

avverso la sentenza n. 95/2024 del Consiglio Superiore della Magistratura – Sezione disciplinare, depositata il 16.10.2024,
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 10 giugno 2025 dal consigliere dottor Luigi Abete,
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dottoressa Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
udito l'avvocato [REDACTED] per il ricorrente,

FATTI DI CAUSA

1. Nell'ambito dell'attività d'indagine nei confronti della cosca [REDACTED] – sodalizio criminale operante del territorio di [REDACTED] – venivano avviate in data 23.3.2020 operazioni di intercettazione telefonica nei confronti dell'avvocata [REDACTED] del foro di [REDACTED] difensore di fiducia di [REDACTED] capo dell'omonima cosca.

2. Nel corso delle operazioni di intercettazione venivano captate conversazioni tra l'avvocata [REDACTED] e il dottor [REDACTED] giudice in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di [REDACTED] conversazioni da cui era desunta l'esistenza tra loro di un rapporto molto confidenziale (*cfr. sentenza impugnata, pag. 13*).

3. Il procedimento penale che ne scaturiva – per il reato (*già*) p. e p. dall'art. 323 cod. pen. – veniva archiviato.

4. In data 16.9.2021 la Procura Generale presso la Corte di cassazione promuoveva nei confronti del dottor [REDACTED] azione disciplinare in relazione all'illecito disciplinare di cui all'art. 2, 1° co., lett. c), del d.lgs. n.





109/2006, perché, in qualità di giudice in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di [REDACTED] in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs., ometteva di astenersi, ai sensi dell'art. 36, 1° co., lett. h), cod. proc. pen., dalla trattazione dei procedimenti a lui assegnati, aventi ad oggetto istanze dei detenuti [REDACTED]

[REDACTED] difesi dall'avvocata [REDACTED] ovvero dalla trattazione di istanze in ordine alle quali aveva già avuto modo di interloquire nel corso di conversazioni private con l'avvocata [REDACTED] e ciò quantunque intrattenesse con l'avvocata [REDACTED] una relazione sentimentale o comunque un rapporto connotato da particolare confidenzialità ed intimità.

5. In data 17.1.2022 la Procura Generale presso la Corte di cassazione faceva luogo all'integrazione dell'incolpazione già formulata e contestava al dottor [REDACTED] l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, 1° co., lett. c), del d.lgs. n. 109/2006, perché, in qualità di giudice in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di [REDACTED] in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs., ometteva di astenersi, ai sensi dell'art. 36, 1° co., lett. h), cod. proc. pen., dalla trattazione di ulteriori plurimi procedimenti a lui assegnati, aventi ad oggetto istanze dei detenuti parimenti difesi dall'avvocata [REDACTED]

6. In fase istruttoria si faceva luogo all'escussione dei testimoni indicati dalla difesa e all'assunzione delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'incolpato.

All'esito della discussione la Sezione disciplinare del C.S.M., con sentenza n. 95/2024, dichiarava il dottor [REDACTED] responsabile degli illeciti





disciplinari ascrittigli e, per l'effetto, gli irrogava la sanzione della perdita di sei mesi di anzianità; altresì, disponeva il trasferimento del dottor [REDACTED] presso il Tribunale di [REDACTED] con funzioni giudicanti civili.

Premetteva, la Sezione disciplinare del C.S.M., che le "gravi ragioni di convenienza" di cui all'art. 36, 1° co., lett. h), cod. proc. pen. - correlate alla consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, rilevante sul piano disciplinare ai sensi dell'art. 2, 1° co., lett. c), del d.lgs. n. 109/2006 - afferiscono a situazioni "capaci di compromettere la libertà di determinazione del giudice o di dar luogo, secondo la comune coscienza, al fondato sospetto di una sua non completa terzietà" (*così sentenza impugnata, pag. 15*).

Premetteva inoltre - la Sezione disciplinare, in linea con la propria elaborazione giurisprudenziale - che insorge obbligo di astensione, qualora il magistrato sia legato ad una delle parti ovvero al suo difensore "da uno stretto rapporto confidenziale, sia esso sentimentale, di intimità o di amicizia" (*così sentenza impugnata, pag. 15*).

Premetteva ancora che nulla ostava all'utilizzazione delle intercettazioni in atti (*cfr. sentenza impugnata, pag. 16*).

Indi - la Sezione disciplinare - evidenziava, in sede di valutazione del rapporto intercorso tra l'incolpato e l'avvocata [REDACTED] che dal tenore delle intercettazioni telefoniche, segnatamente dal tenore delle conversazioni del 24.4.2020 e dell'1.7.2020, si desumevano plurimi elementi che univocamente deponevano per la sussistenza tra le parti di un rapporto né occasionale né episodico bensì continuativo e significativamente confidenziale, "connotato da





complice intimità, ancorché sempre caratterizzato dal sovrapporsi di aspetti personali e aspetti professionali” (*così sentenza impugnata, pag. 17*).

Evidenziava altresì che significativi elementi di valutazione emergevano pur dall’intercettazione delle conversazioni intercorse in data 18.4.2020 e 31.7.2020 tra il detenuto [REDACTED] e l’avvocata [REDACTED] che, del resto, era stato lo stesso dottor [REDACTED] ad ammettere nel corso delle sue spontanee dichiarazioni che con l’avvocata [REDACTED] era insorto un rapporto “certamente di confidenza” (*cfr. sentenza impugnata, pag. 18*).

Evidenziava poi che la valenza delle conversazioni captate, inequivocabilmente sintomatica “di una relazione stretta e di grande confidenzialità”, non poteva dirsi smentita “dai rilievi difensivi circa il numero non rilevante delle telefonate intercettate”; che, d’altronde, era emerso che era stato prevalentemente il dottor [REDACTED] a raggiungere al telefono l’avvocata [REDACTED] “sollecitando telefonate o incontri personali”, il che mal si conciliava con quanto affermato in sede di deposizione testimoniale dalla stessa avvocatessa [REDACTED] “circa il fine strettamente professionale di tutti i colloqui” (*così sentenza impugnata, pagg. 19 - 20*).

Evidenziava ulteriormente che non induceva ad esiti valutativi differenti la disamina delle dichiarazioni testimoniali rese dal dottor [REDACTED] magistrato, all’epoca dei fatti giudice di sorveglianza, collega dell’incolpato, dall’avvocato [REDACTED] presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [REDACTED] dall’avvocata [REDACTED] coniuge dell’incolpato, e dalla medesima avvocatessa [REDACTED] che aveva “reso dichiarazioni in alcuni casi confuse o comunque inadeguate a fare chiarezza sul significato delle conversazioni intercettate” (*così sentenza*





impugnata, pag. 20), peraltro in relazione al significato dell'espressione "ambiente riservato", più volte ricorrente nel contesto delle conversazioni captate (*cfr. sentenza impugnata, pag. 21*).

Evidenziava per altro verso, la Sezione disciplinare, in ordine all'esimente della "scarsa rilevanza del fatto" ex art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109/2006 e, segnatamente, in ordine al duplice profilo – della non apprezzabilità in termini di gravità della lesione allo "specifico" bene giuridico protetto e dell'insussistenza di una effettiva lesione all'immagine pubblica del magistrato – postulato dalla valutazione dell'esimente, che la compromissione dell'immagine del dottor [REDACTED] doveva reputarsi senz'altro integrata in considerazione sia del rilevante numero di procedimenti in cui l'incolpato aveva omesso di astenersi sia della conoscenza che soggetti estranei avevano avuto dei "rapporti particolarmente stretti tra l'incolpato e l'avv. [REDACTED]" (*così sentenza impugnata, pag. 22*) sia delle modeste dimensioni del tribunale in cui operavano il dottor [REDACTED] e l'avvocata [REDACTED] viepiù che la vicenda, sebbene senza particolare clamore, era stata riportata dalla stampa (*cfr. sentenza impugnata, pag. 22*).

Evidenziava, per altro verso ancora, che era da reputar proporzionata la sanzione della perdita di anzianità per la durata di sei mesi in ragione dell'elevato numero e della particolare rilevanza dei procedimenti – riguardanti detenuti pur in regime speciale - in relazione ai quali l'incolpato avrebbe dovuto astenersi (*cfr. sentenza impugnata, pag. 23*).

7. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso [REDACTED]; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi l'annullamento con ogni conseguente statuizione.





8. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

9. Con memoria in data 14 maggio 2025 l'Avvocato generale, dottor Pasquale Fimiani, e il sostituto Procuratore generale, dottoressa Marilia Di Nardo, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

10. Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 10 giugno 2025.

RAGIONI DELLA DECISIONE

11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 606, 1° co., lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione anche in dipendenza del travisamento della prova, vizio risultante dal testo della sentenza impugnata e dagli atti, oggetto di specifica indicazione, del processo.

Deduce in primo luogo che la Sezione disciplinare non ha tenuto conto di significative risultanze probatorie, che inducono ad escludere che alle conversazioni telefoniche abbiano fatto seguito colloqui su pretesi "canali riservati", incontri "in presenza" nello studio dell'avvocata [REDACTED] ovvero, ancora, frequentazioni private e personali (*cfr. ricorso, pag. 18*).

Deduce segnatamente, circa l'assenza di frequentazioni nel periodo compreso tra il 9.6.2020 e il 7.10.2020, che non si è tenuto conto delle risultanze dei verbali della Legione Carabinieri Calabria – Gruppo di [REDACTED] – Nucleo Investigativo (*cfr. ricorso, pagg. 18 - 19*) e, circa l'assenza di frequentazioni nel periodo compreso tra il 24.3.2020 e il 24.4.2020, che non si è tenuto conto dell'*incipit* della conversazione telefonica del 24.4.2020 (*cfr. ricorso, pag. 20*).





Deduce quindi che una relazione non può qualificarsi "molto confidenziale" o "connotata da complice intimità", "se priva di frequentazioni personali" (*così ricorso, pag. 21*).

Deduce in secondo luogo che – così come la stessa sentenza impugnata dà atto – i tabulati danno conto nel periodo compreso tra l'1.1.2020 e il 17.9.2020 di appena otto telefonate e di sei tentativi di chiamata (*cfr. ricorso, pag. 22*); che le conversazioni telefoniche hanno avuto brevissima durata (*cfr. ricorso, pag. 22*) ed hanno subito una prolungata interruzione per oltre due mesi, nel periodo intercorso tra il 24.4.2020 e l'1.7.2020 (*cfr. ricorso, pag. 23*); che per giunta la conversazione telefonica dell'1.7.2020 dimostra che – egli ricorrente – non aveva avuto notizia della scomparsa del padre dell'avvocata [REDACTED] (*cfr. ricorso, pag. 23*); che nessuna conversazione telefonica è stata captata sul telefono fisso dello studio dell'avvocata [REDACTED] (*cfr. ricorso, pag. 24*).

Deduce quindi che le riferite circostanze smentiscono l'affermazione di un rapporto "non episodico, continuativo e confidenziale tale da imporre l'astensione" (*così ricorso, pag. 24*).

Deduce in terzo luogo che l'asserita intensità del rapporto con l'avvocata [REDACTED] non è accreditata dal letterale tenore delle espressioni adoperate (*cfr. ricorso, pag. 24*).

Deduce segnatamente che le espressioni affettuose utilizzate nel corso della conversazione telefonica dell'1.7.2020 sono da correlare al grave lutto, legato alla perdita del padre, sofferto dall'avvocata [REDACTED] tant'è che ricorrono unicamente in quella conversazione (*cfr. ricorso, pag. 25*).





Deduce segnatamente che il testo della conversazione telefonica del 24.4.2020 non è stato considerato nella sua interezza, siccome "la richiesta di <vedersi> si inserisce (...) nel contesto di un colloquio incentrato sulle istanze presentate dall'avv. [REDACTED] per conto di due detenuti, in periodo di piena urgenza pandemica" (*così ricorso, pag. 28*).

Deduce segnatamente che il testo della conversazione telefonica del 31.3.2020 del pari non è stato considerato integralmente, siccome la conversazione ineriva alle limitazioni imposte ai colloqui dei detenuti ed in particolare ai colloqui dei detenuti "in regime di 41 bis" (*cfr. ricorso, pag. 30*).

Deduce in quarto luogo che le conversazioni telefoniche – eccezion fatta per la conversazione dell'1.7.2024, che ha riguardato il decesso del genitore dell'avvocata [REDACTED] – hanno avuto ad oggetto istanze di detenuti, il che appieno si giustifica con le ordinarie modalità di esercizio della funzione "di sorveglianza" (*cfr. ricorso, pag. 31*); che, del resto, nello stesso lasso temporale ha avuto contatti telefonici con altri avvocati del foro (*cfr. ricorso, pag. 32*).

Deduce in quinto luogo che l'assunto della Sezione disciplinare, secondo cui l'avvocata [REDACTED] aveva lasciato intendere ai suoi colleghi di aver con egli ricorrente un rapporto privilegiato, è non solo immotivato, ma è incontrovertibilmente smentito dalle risultanze probatorie, appieno travisate (*cfr. ricorso, pag. 32*).

Deduce segnatamente che sul suo conto, nel corso della conversazione telefonica con l'avvocato [REDACTED] l'avvocata [REDACTED] si è espressa in termini per nulla elogiativi (*cfr. ricorso, pag. 33*).





Deduce segnatamente che pur le conversazioni telefoniche intercorse tra l'avvocata [REDACTED] ed il detenuto [REDACTED] sono state travisate, ossia la Sezione disciplinare non ha valutato che il detenuto [REDACTED] aveva presentato personalmente istanze al Tribunale di Sorveglianza, sicché nel corso della conversazione con l'avvocata [REDACTED] ha in realtà sollecitato il difensore a supportare le istanze proposte (*cfr. ricorso, pag. 35*)

Deduce segnatamente che dal tenore della conversazione telefonica intercorsa tra l'avvocata [REDACTED] ed il detenuto [REDACTED] in data 30.9.2020, la cui valutazione è stata dalla Sezione disciplinare del tutto omessa, si desume chiaramente che l'avvocata [REDACTED] avrebbe conferito con il ricorrente "soltanto a seguito di appuntamento in ufficio e non attraverso canali privilegiati" (*così ricorso, pag. 38*).

Deduce in conclusione che le "gravi ragioni di convenienza" sono state desunte da elementi contrastanti con il materiale probatorio, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (*cfr. ricorso, pag. 39*).

12. Il primo motivo di ricorso va rigettato.

13. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del C.S.M. è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito,





perché è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell'art. 606, 1° co., lett. e), cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 46 del 2006 (cfr. Cass. sez. un. 19.3.2019, n. 7691 (Rv. 653310-01); cfr. Cass. sez. un. 19.4.2022, n. 12446 (Rv. 664746-01), secondo cui, in materia di illecito disciplinare degli appartenenti all'ordine giudiziario, la denuncia - con ricorso per cassazione - del vizio di manifesta illogicità della decisione, in cui sarebbe incorsa la Sezione disciplinare del C.S.M., può sollecitare la Suprema Corte esclusivamente a verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni poste a sua disposizione ed abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell'opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive, restando, invece, preclusa la possibilità di opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa loro ricostruzione).

14. Su tale scorta, nella specie, si osserva quanto segue.

Alla luce dell'analitica enunciazione dapprima operata dei passaggi motivazionali che la sorreggono, la sentenza poggia su una motivazione solida, completa, specifica, per nulla contraddittoria, appieno aderente alle risultanze di fatto, debitamente scrutinate in ossequio alle regole della logica e alle massime di esperienza, dunque non illogica o segnata dal travisamento degli elementi di prova come prospettato dal ricorrente.

Il riscontro di un rapporto "continuativo e molto confidenziale, connotato da complice intimità, ancorché sempre caratterizzato dal sovrapporsi di aspetti personali e aspetti professionali" (così sentenza impugnata, pag. 17), è,





peraltro, ancorato all'uso nel corso della conversazione telefonica dell'1.7.2020 di espressioni – "tesoro", "amore" – più che significative, emblematicamente indicative della profonda intimità tra il ricorrente e l'avvocata [REDACTED] nonché alle reiterate sollecitazioni, rivolte dal ricorrente all'avvocata [REDACTED] nel corso della conversazione telefonica del 24.3.2020, "a vederci in maniera un po' più riservata".

Trattasi, all'evidenza, di elementi di valutazione inferenziale di per sé – pur al di là degli ulteriori elementi selezionati e vagliati dal Giudice *a quo* - pregnanti, univoci, concordemente deponenti per l'esito logico-probatorio, il rapporto, appunto, "continuativo e molto confidenziale, connotato da complice intimità", che la Sezione disciplinare ha inteso trarre.

15. In realtà sotto l'egida del vizio motivazionale e del travisamento della prova il ricorrente sollecita queste Sezioni ad un non consentito riesame degli elementi indiziari in aderenza ad uno schema valutativo che reputa – dal canto suo - più consono ed appropriato.

Trattasi indiscutibilmente - alla luce della elaborazione giurisprudenziale in precedenza menzionata - di una "rilettura" del materiale probatorio, in questa sede senza dubbio interdetta.

In parte qua, pertanto, vanno *in toto* condivisi i rilievi della Procura Generale ("la doglianza concernente i travisamenti delle risultanze processuali si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito": così memoria in data 14.5.2025, pag. 8).





16. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 606, 1° co., lett. b), cod. proc. pen. l'erronea applicazione dell'art. 2, 1° co., lett. c), d.lgs. 109/2006 e dell'art. 36, 1° co., lett. h), cod. proc. pen.

Deduce che le "ragioni di convenienza" devono essere gravi, sicché non ogni rapporto di frequentazione implica il dovere di astenersi (*cfr. ricorso, pag. 40*).

Deduce invero che l'elaborazione giurisprudenziale e la pronuncia delle Sezioni unite – n. 2301/2019 - citata dalla Sezione disciplinare postulano il riscontro di una "relazione sentimentale" ovvero di un rapporto che si caratterizzi al contempo sia per essere "stretto e risalente" sia per "modo e intensità tali da renderlo suscettibile di intaccare la serenità del giudice" (*cfr. ricorso, pag. 42*).

Deduce dunque che il Giudice *a quo* - che ha espressamente escluso la sussistenza di una relazione sentimentale (*cfr. ricorso, pag. 43*) - ha reputato continuativo un rapporto protrattosi per appena tre mesi, ossia per il tempo delle cinque conversazioni telefoniche intercettate tra il 24.3.2020 e l'1.7.2020, insuscettibile di integrare un "legame risalente"; che in pari tempo un rapporto "episodico" non è idoneo ad integrare una "frequentazione intesa ed assidua" né "la complice intimità" si identifica con la riconoscibilità del rapporto (*cfr. ricorso, pag. 43*).

Il secondo motivo di ricorso parimenti va rigettato.

17. L'inosservanza dell'obbligo di astensione, rilevante in sede disciplinare a norma dell'art. 2, 1° co., lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, con riferimento all'ipotesi, prevista dall'art. 36, 1° co., lett. h), cod. proc. pen., delle "gravi ragioni di convenienza", è configurabile in tutti i casi in cui si riscontri un





rapporto di frequentazione tra il giudice e il difensore della parte nel processo penale, tale da rivelare uno stretto e risalente legame suscettibile di intaccare, per il modo e l'intensità che lo connota, la serenità e capacità del magistrato di essere imparziale, ovvero di ingenerare il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e diretta, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare i destinatari (*cfr. Cass. sez. un. 28.1.2019, n. 2301 (Rv. 652286-01)*).

18. Nei termini testé esposti sono sufficienti i rilievi che seguono.

In primo luogo, la necessità del riscontro di un "legame risalente", non richiamato dalla normativa primaria, riveste precipua valenza soltanto nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite civili n. 2301/2019 correlata alla specificità della fattispecie che è stata in quell'occasione delibata e, in particolare, queste Sezioni hanno fatto luogo alla riferita puntualizzazione in ordine ad una vicenda per la quale si ebbe ad affermare, appunto, che non riveste valenza un rapporto di mera collaborazione episodica, in vista di una pubblicazione scientifica o di un convegno di studi, né tanto meno la condivisione, attuale o passata, con modalità contenute ed in via saltuaria, di un'attività di docenza universitaria o parauniversitaria.

In secondo luogo, il carattere della "risalenza" del legame va rettamente inteso.

Più esattamente, anche lo "stretto legame" sviluppatosi in termini di "significativa intimità", ancorché in un arco temporale limitato, mina, espone a repentaglio la serenità e la capacità del magistrato di essere imparziale.





Cosicché va senz'altro recepito il rilievo della Procura Generale secondo cui "non è solo il dato temporale del rapporto di frequentazione o comunque di vicinanza e confidenzialità a caratterizzare l'elemento integrativo della fattispecie, ma piuttosto la <qualità> e l' <intensità> del legame" (*così memoria in data 14.5.2025, pag. 12*).

Nella specie i passaggi colloquiali intercettati il 24.4.2020 e riprodotti nell'impugnata sentenza a pagina 21 (*alla fine del paragrafo n. 14*) danno indubitabilmente conto della "significativa intimità" intercorsa tra l'incolpato e l'avvocata [REDACTED]

In tal guisa correttamente la Sezione disciplinare ha reputato bastevole l'arco temporale segnato dalle intercettazioni telefoniche all'uopo vagliate.

In tal guisa – contrariamente all'assunto del ricorrente - l'operazione di sussunzione della concreta fattispecie nel paradigma legislativo, così come esplicitato nel suo ordito dalla elaborazione (*da intender rettamente*) di queste Sezioni, si palesa ineccepibile, immune da qualsivoglia controindicazione.

19. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 606, 1° co., lett. e), cod. proc. pen. la motivazione carente e manifestamente illogica risultante dal testo della sentenza impugnata e dagli atti, oggetto di specifica indicazione, del processo; ai sensi dell'art. 606, 1° co., lett. b), cod. proc. pen. l'erronea applicazione dell'art. 3-*bis* d.lgs. 109/2006.

Deduce, in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109/2006, che la Sezione disciplinare in maniera del tutto contraddittoria ha, per un verso, opinato per l'avvenuta compromissione della immagine del ricorrente, mentre, per altro verso, ha dato atto che "godeva di





grande stima professionale e apprezzamento", così come riferito dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [REDACTED] e dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di [REDACTED] sentiti come testimoni (*cfr. ricorso, pagg. 45 - 46*).

Deduce che, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che: pur dopo che la vicenda disciplinare era divenuta nota, la stima e l'apprezzamento di cui il dott. [REDACTED] godeva sono rimasti inalterati (*cfr. ricorso, pag. 47*); il ricorrente ha continuato a svolgere funzioni di magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di [REDACTED] nei sedici mesi successivi all'1.7.2020, giorno dell'ultima conversazione telefonica con l'avvocata [REDACTED] anche in tale periodo ha beneficiato della stima e dell'apprezzamento pregressi (*cfr. ricorso, pagg. 47 - 48*).

Osserva ancora che ha errato il Giudice disciplinare nel dar rilievo alle "piccole dimensioni del tribunale" (*cfr. ricorso, pag. 48*).

Deduce segnatamente che le dichiarazioni testimoniali del Presidente dell'Ordine degli Avvocati e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza denotano, piuttosto, nonostante la maggior propalazione delle notizie nei piccoli contesti, che la vicenda non ha avuto alcuna attitudine a pregiudicare la sua immagine di imparzialità e trasparenza (*cfr. ricorso, pag. 48*).

Evidenzia poi che non si ha riscontro né della pubblicazione della vicenda su organi di stampa né del contenuto della notizia asseritamente pubblicata; la vicenda è stata, infatti, riferita dalla stampa soltanto a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare (*cfr. ricorso, pagg. 48 - 49*).

Deduce, infine, che il Giudice disciplinare, benché abbia dato rilievo al numero dei procedimenti disciplinari nei quali avrebbe dovuto astenersi, non ha tenuto





conto della natura, della tipologia, della forma dei procedimenti (*cfr. ricorso, pag. 49*).

Argomenta che il Giudice *a quo* non ha attentamente vagliato la natura giurisdizionale ovvero amministrativa dei procedimenti per i quali si è assunto che avrebbe dovuto astenersi, siccome i procedimenti amministrativi involgono affari di minimo rilievo, "che i magistrati di sorveglianza sbrigano quotidianamente con agilità e in gran numero" (*così ricorso, pag. 51*).

20. Il terzo motivo di ricorso del pari va rigettato.

Va debitamente premesso che la motivazione, sui punti segnalati non è per nulla illogica o incongrua.

Allorché la Sezione disciplinare ha riferito che l'incolpato "godeva di grande stima ed apprezzamento" (*cfr. pag. 19*), ha inteso rimarcare che la rilevanza dell'addebito disciplinare oggetto di contestazione si è nella specie palesata "indipendentemente dalla imparzialità e trasparenza in concreto percepite" (*così sentenza impugnata, pag. 19*), alla stregua del rilievo - desunto dalla pronuncia n. 2301/2019 di queste Sezioni Unite - per cui un rapporto di frequentazione che si connota nelle forme dapprima evidenziate, ingenera la convinzione che il giudice possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e diretta, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare i destinatari.

Condivisibilmente la Procura Generale ha posto in risalto che, "ai fini della consumazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 109 del 2006, (...) non occorre che vi sia stata alcuna preferenza effettivamente posta in essere o che taluno sia stato danneggiato, trattandosi di un illecito di pura condotta (...)" (*così memoria in data 14.5.2025, pag. 12*).





21. Sullo specifico terreno dell'esimente ex art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109/2006 questa Corte osserva quanto segue.

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica - sia per il suo tenore letterale sia per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, qualora la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che spetta alla Sezione disciplinare del C.S.M., soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (*cf.* Cass. sez. un. 26.3.2021, n. 8563 (Rv. 660878-02)).

L'immagine stessa del magistrato evoca un modello ideale, rispettoso dell'insieme dei doveri che ne definiscono gli schemi comportamentali (e riempiono di contenuto il modello stesso) e affidatario della tutela dei diritti di ogni consociato; pertanto, i magistrati - più di ogni altra categoria di funzionari pubblici - sono tenuti a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, ma anche ad apparire indipendenti ed imparziali (evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell'adempimento delle proprie funzioni), con la conseguenza che l'esimente della scarsa rilevanza della violazione del dovere di astensione va esclusa se la condotta dell'incolpato è idonea a compromettere l'immagine del magistrato in relazione ai predetti profili (*cf.* Cass. sez. un. 6.10.2023, n. 28167 (Rv. 668908-03)); nella testé riferita occasione queste Sezioni hanno confermato





la decisione della Sezione disciplinare che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente della scarsa rilevanza della violazione del dovere di astensione alla condotta di un magistrato - che aveva intrattenuto relazioni sentimentali con curatori fallimentari e legali della curatela, nell'ambito di procedure fallimentari nelle quali rivestiva la funzione di giudice delegato - perché intrinsecamente idonea a ledere il bene giuridico protetto, restando irrilevante, in quanto elemento aleatorio estraneo a detta condotta, lo "strepitus fori" determinato dalla diffusione della notizia sulla stampa locale).

22. Nel solco di tal ultimo insegnamento la sentenza impugnata è ineccepibile in diritto, giacché il Giudice *a quo* ha inappuntabilmente correlato il diniego dell'esimente al pregiudizio, all'uopo riscontrato - nei termini in precedenza enunciati in sede di illustrazione delle motivazioni della statuizione della Sezione disciplinare - all'immagine del magistrato in questa sede ricorrente.

Ingiustificata è perciò la denuncia di erronea applicazione dell'art. 3-*bis* cit. che il mezzo di impugnazione in esame veicola.

Nel solco dell'insegnamento dapprima citato (*il riferimento è a Cass. sez. un. n. 8563/2021*) la sentenza della Sezione disciplinare va esente, inoltre, da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale".

Si è dato conto in precedenza dei passaggi motivazionali cui la Sezione disciplinare ha, *in parte qua agitur*, ancorato il riscontro della menomazione dell'immagine di imparzialità.

Trattasi di rilievi esaustivi, compiuti, congrui.

Il Giudice disciplinare ha correttamente dato risalto, altresì, alla conoscenza che soggetti estranei avevano avuto della vicenda (*"come emerge dalle*





conversazioni che riguardano il detenuto [REDACTED] sopra ricordate": così sentenza impugnata, pag. 22).

E ciò tanto più che ha soggiunto – in aderenza, evidentemente, all'insegnamento di queste Sezioni Unite n. 28167/2023 in precedenza menzionato – che "l'assenza di *strepitus fori* non implica di per sé un giudizio di scarsa rilevanza del fatto, poiché ancorare la rilevanza disciplinare della condotta alla sua percezione esterna, tanto nell'ambito dell'ufficio quanto nell'opinione pubblica, equivale ad affidare il giudizio di responsabilità disciplinare ad un elemento aleatorio, del tutto estraneo rispetto alla condotta tipica sanzionata dalla norma" (*così sentenza impugnata, pag. 22*).

In ogni caso, con il mezzo in disamina il ricorrente analogamente, sotto il segno del vizio motivazionale, auspica in sostanza un non consentito vaglio alternativo degli elementi di prova nel quadro di uno schema valutativo che assume più congruo e adeguato.

23. Con il quarto motivo il ricorrente – subordinatamente alle censure addotte con i precedenti motivi - denuncia ai sensi dell'art. 606, 1° co., lett. e), cod. proc. pen. la motivazione mancante e manifestamente illogica risultante dal testo della sentenza impugnata e dagli atti, oggetto di specifica indicazione, del processo.

Deduce che la Sezione disciplinare, allorché ha determinato la sanzione nella perdita di anzianità per la durata di sei mesi, ha considerato unicamente "il numero elevato e la particolare delicatezza dei procedimenti riguardanti detenuti" (*cfr. ricorso, pagg. 52 – 53*).





Deduce che il Giudice disciplinare ha omesso la disamina dell'illecito nella sua componente materiale, nella sua componente soggettiva e nei riflessi in ordine alla stima e al prestigio di cui – egli ricorrente – godeva nonché ha omesso la disamina dei profili concernenti la condotta disciplinarmente rilevante antecedente, coeva e successiva all'illecito (*cfr. ricorso, pag. 53*).

Osserva che il giudice *a quo* non ha tenuto conto della diversa natura e delle diverse forme dei procedimenti oggetto dell'incolpazione né della veste - di relatore o meno - che di volta in volta il magistrato incolpato ha ricoperto (*cfr. ricorso, pagg. 53 – 54*).

Argomenta inoltre che anche l'applicazione della sanzione accessoria è sorretta da motivazione illogica ed incongrua (*cfr. ricorso, pag. 54*).

Deduce che non si è tenuto in debito conto che il dott. [REDACTED] ha esercitato le funzioni di giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di [REDACTED] per un cospicuo lasso temporale successivo all'ultima intercettazione telefonica dell'1.7.2020 e che in siffatto periodo non si è palesato alcun elemento tale da giustificare il pericolo di reiterazione (*cfr. ricorso, pag. 54*).

24. Anche il quarto motivo di ricorso va rigettato, perché infondato.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati per violazione dell'obbligo di astensione, la scelta, da parte della Sezione disciplinare del C.S.M., della sanzione da applicare all'incolpato va effettuata secondo il criterio della proporzionalità - e, cioè, in misura adeguata alla concreta fattispecie disciplinare, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso - e costituisce un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione sia congrua e immune da vizi logico-giuridici; in particolare, la





congruità della motivazione del giudice disciplinare impone di considerare la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, alla natura e all'intensità dell'elemento psicologico del comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato, alla personalità dell'incolpato, soprattutto in relazione alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari, nonché al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione (*cfr. Cass. sez. un. 21.3.2023, n. 8034 (Rv. 667324-02) cfr. altresì Cass. sez. un. 9.10.2023, n. 28263 (Rv. 669272-04)*, secondo cui, qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari ed alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione).

Sulla base di tale premessa si osserva quanto segue.

È bensì vero che il Giudice disciplinare, al paragrafo 17 dell'impugnata sentenza, ove è identificata e quantificata la sanzione irrogata, ha tenuto conto





dell'elevato numero e della particolare rilevanza dei procedimenti in relazione ai quali è stato disatteso l'obbligo di astensione.

È bensì vero, cioè, che con il riferito passaggio motivazionale il Giudice *a quo* ha apparentemente considerato soltanto la componente materiale dell'illecito.

E tuttavia, alla stregua dei rilievi motivazionali svolti in precedenza, la Sezione disciplinare ha in realtà tenuto conto ai fini della selezione-quantificazione della sanzione irrogata, implicitamente e nondimeno univocamente, anche degli ulteriori parametri che la surriferita elaborazione prefigura.

La Sezione ha invero puntualizzato che "dal tenore delle telefonate risulta che per lo più era proprio il [REDACTED] a chiamare l'avv. [REDACTED] sollecitando telefonate o incontri personali" (*così sentenza impugnata, pag. 19*).

Trattasi di riscontro che innegabilmente dà ragione dell'intensità dell'elemento psicologico.

La sentenza ha, inoltre, correttamente evidenziato che i rapporti particolarmente stretti e confidenziali tra il dott. [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED] erano a conoscenza di terzi in un ambiente ristretto come quello di [REDACTED] e ben si prestavano a fraintendimenti circa l'imparzialità e la terzietà del magistrato nella trattazione delle pratiche rientranti nella sua competenza, molte delle quali relative a detenuti sottoposti al particolare regime di cui all'art. 41 *bis* cod. pen. e assistiti dall'Avv. [REDACTED]

In questo quadro la motivazione della sentenza è sicuramente congrua e immune da vizi logico-giuridici.

25. L'applicazione, in materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, della sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio, salvo il





necessario presupposto rappresentato dall'irrogazione di una sanzione principale (*diversa dall'ammonimento e dalla rimozione*), è rimessa ad un apprezzamento di fatto della Sezione disciplinare del C.S.M., non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. sez. un. 27.4.2017, n. 10415 (Rv. 644045-06)), come avvenuto nel caso di specie.

In parte qua agitur la Sezione disciplinare ha evidenziato che l'omessa opportuna considerazione – da parte dell'incolpato - dei rapporti confidenziali insorti con un'avvocata del foro di [REDACTED] ed interconnessi con i peculiari profili dell'attività del giudice di sorveglianza imponeva l'irrogazione della "sanzione accessoria del cambio di sede e di funzioni"; la permanenza nella stessa sede e nelle medesime funzioni non era atta a garantire l'assoluta indipendenza ed imparzialità del magistrato (cfr. sentenza impugnata, pag. 23).

Si tratta di rilievi "in diritto" ineccepibili ed "in fatto" congrui ed immuni da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale".

26. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio.

27. Nella specie non è a darsi atto di quanto all'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (*comma 1 quater introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228*).

28. Si reputa necessario disporre ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 che in caso di pubblicazione della presente sentenza sia omissa ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

P.Q.M.





La Corte così provvede:

rigetta il ricorso;

dispone che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione della presente sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione il 10 giugno 2025.

Il consigliere estensore

Luigi Abete

La Prima Presidente

Margherita Cassano

